

**CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI,  
RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO  
DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE AL REGOLAMENTO (UE) N.  
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 27  
APRILE 2016, RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE  
FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI,  
NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE  
ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE.**

**TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA  
TITOLO V - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO**

**Art. 89-bis Prescrizioni di medicinali**

1. Per le prescrizioni di medicinali, laddove non è necessario inserire il nominativo dell'interessato, si adottano cautele particolari in relazione a quanto disposto dal Garante nelle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies, anche ai fini del controllo della correttezza della prescrizione ovvero per finalità amministrative o per fini di ricerca scientifica nel settore della sanità pubblica.